DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1992

riguardante la definizione di un addendum al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Francia (Corsica) in ordine del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/512/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e del coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [3], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che, con la decisione 89/637/CEE [4], la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Francia (Corsica);

considerando che il governo francese, con riferimento all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90, ha presentato alla Commissione, tra il 19 marzo e il 20 giugno 1991, cinque piani settoriali concernenti l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e riguardanti anche la Corsica;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono la descrizione degli aspetti prioritari, nonché indicazioni circa l'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione dei piani;

considerando che le misure rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90 possono venir prese in considerazione dalla Commissione all'atto dell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno per le zone dell'obiettivo n. 1, conformemente a quanto previsto del titolo III del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'addendum al quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che tutte le misure previste dall'addendum al quadro comunitario di sostegno sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura [5];

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo del finanziamento di questo quadro comunitario di sostegno da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [6], la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali del finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È definito l'addendum al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in ordine del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Francia (Corsica), concernente il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[4] GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 32.
[5] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
[6] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione del quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle pertinenti disposizioni e in conformità con le norme e gli indirizzi dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione degli aspetti prioritari dell'azione congiunta da avviare nei seguenti settori :
   1) Carni
   2) Vino
   3) Ortofrutticoli (freschi e trasformati)
   4) Latte e prodotti lattiero-caseari

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1992, che precisa sia la spesa totale ammissibile relativa alle iniziative prioritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, corrispondente a 8 659 217 ECU per l'intero periodo, sia le dotazioni finanziarie previste a titolo di contributi da imputare del bilancio comunitario, ripartite come segue :

	(in ECU)
1) Carni	110 666
2) Vino	602 936
3) Ortofrutticoli	1 827 095
4) Latte e prodotti lattiero-caseari	0
Totale	2 540 696

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a 1 555 543 ECU per lo Stato e le collettività locali e a 4 562 978 ECU per i beneficiari, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione